Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, dichiara nel ricorso di aver stipulato un contratto di prestito mediante cessione del quinto della pensione (contratto A) l'8 ottobre 2015, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate, ed un altro analogo contratto (contratto B) il 29 settembre 2011, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate.
Proposti due distinti reclami in data 27.10.2020 e il 29.10.2020 senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti complessivi € 3.745,35 (al netto di quanto già rimborsato), o la somma diversa che sarà accertata, In particolare chiede in relazione al contratto A € 207,08 a titolo di "spese d'istruttoria"; € 403,56 a titolo di "commissioni attivazione"; € 122,83 per "commissioni di gestione"; € 27,54 a titolo di "oneri erariali" ed € 792,72 quali "commissioni d'intermediazione"; in relazione al contratto B € 175,08 per "spese d'istruttoria": € 317,87 a titolo di "commissioni attivazione"; € 223,58 per "commissioni di gestione"; € 32,03 a titolo di "oneri erariali"; € 946,48 a titolo di "commissioni d'intermediazione" ed € 760,48 a titolo di "commissioni d'intermediazione " (*rectius* per oneri assicurativi). Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 1.620,00, oltre ad accessori di legge, in ragione della complessità della materia.
Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia come riferito dalla parte ricorrente (contratto A, rata 49; contratto B, rata 50), svolge alcune considerazioni sul fatto che la sentenza '*Lexitor*' non sarebbe immediatamente trasponibile nelle legislazioni nazionali (sono richiamate le sentenze nr. 10489/19 del Tribunale di Napoli e nr. 2579/19 del Tribunale di Monza), che non avrebbe validità retroattiva e che, d'altra parte, un'attenta analisi della stessa sentenza porterebbe alla conclusione che in realtà non tutti gli oneri contrattuali sono rimborsabili, ma lo sono solo quelli di natura ricorrente. Eccepisce quindi la natura *up front* delle commissioni di attivazione, di quelle d'intermediazione e delle spese d'istruttoria. Per

quanto riguarda le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, di spedizione e notifica, eccepisce che trattasi di somme di competenza di terzi, la cui restituzione da parte del convenuto potrebbe tra l'altro integrare la ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 cc, come da pronunce dell'A.G.O. su casi analoghi. Riguardo le commissioni di gestione, rappresenta che gli oneri non maturati sono stati detratti in sede di conteggi estintivi applicando il criterio del costo ammortizzato come da principi contabili IAS/IFRS ed in conformità ai conteggi dei piani di ammortamento sottoscritti ed accettati dal ricorrente in sede di stipula di ciascun contratto. Dichiara che, tuttavia, con l'intento di andare incontro alle esigenze del cliente, viene rinnovata l'offerta di rimborsare le ulteriori somme di € 450,00 per il finanziamento A e di € 252,70 per il finanziamento B, già proposti in riscontro ai reclami. Con riferimento alla polizza vita del finanziamento B, oltre ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, rappresenta che la compagnia assicurativa, successivamente al reclamo, ha già provveduto a rimborsare al ricorrente l'importo di € 466,03. Svolte ancora alcune considerazioni sulla non vessatorietà della clausola che esclude la non rimborsabilità delle commissioni di natura preliminare e sulla non spettanza delle spese per l'assistenza difensiva, chiede in via principale il rigetto del ricorso in tutte le sue istanze. In via subordinata, chiede di contenere i rimborsi da riconoscere negli importi di € 450,00 e € 252,70 già offerti al ricorrente in risposta ai reclami. In via ulteriormente subordinata, e per quanto riguarda l'eventuale restituzione di altri oneri, chiede lo scomputo degli importi di € 122,83 e € 140,99 già rimborsati al ricorrente e di limitare il relativo rimborso all'importo di € 466,03 come già calcolato dalla compagnia.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125*sexies*, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto A è stato concluso l'8 ottobre 2015 e che è stato anticipatamente estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.168,61 per interessi non maturati (su € 5.739,98 totali). Risulta inoltre un abbuono di € 122,83 per commissioni di gestione non godute. Il TAN è pari al 5,60%. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. In merito al contratto B, la documentazione mostra che è stato concluso il 20 settembre 2011 ed estinto dopo il pagamento di 50 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge un abbuono di € 1.655,59 per interessi non maturati (su € 4.561,07 totali). Consta inoltre un rimborso di € 140,99 per commissioni di gestione non godute. Il TAN è pari al 4,50%. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.
Sono versate in atti anche le copie degli incarichi di intermediazione del credito (per il finanziamento A) e di mediazione creditizia (per il finanziamento B), conferiti dal ricorrente e stipulati rispettivamente in data 8/10/2015 e 16/9/2011, contestuali o antecedenti a quelle di stipula dei prestiti.
Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Come recentemente precisato ed ampiamente illustrato dal Collegio le

disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125-*sexies* Tub, recepiscono perfettamente l'art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone pertanto alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell'Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).
Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125*sexies* Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.
Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). Il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).
Tanto premesso, il Collegio esamina nel merito in primo luogo le commissione previste dal contratto A, il Collegio rileva la natura *up front* delle spese di istruttoria (lett. A delle condizioni economiche), che seppure non contengano una descrizione dettagliata delle attività che remunerano presentano un importo non manifestamente abnorme, delle commissioni di attivazione (lett. B), anch'esse privi di dettagliata descrizione ma riferibili alla fase che precede la conclusione del contratto, anche in considerazione degli importi, e degli oneri di intermediazione (Lett. F), riferibili alla sola fase preliminare. Per quanto riguarda, in particolare, queste ultime commissioni, il Collegio precisa che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali ABF tutti i costi *up front,* compresi quelli di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione, anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi del compenso per l'attività di intermediazione svolta. Il Collegio rileva quindi la natura evidentemente *recurring* delle commissioni di gestione (lett. C), alle quali l'ABF ritiene applicabile il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento) ove, come nel caso in esame, il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo (già Collegio di Torino, decisione n. 036237/2020). Il Collegio rileva peraltro che il piano, con imputazione delle quote di commissioni ad importi constanti, equivale nei fatti al criterio di rimborso del *pro rata temporis* lineare. Per quanto riguarda infine la commissione di cui alla lett. E delle condizioni economiche, relativa ad oneri erariali ed altre spese, il Collegio richiama l'orientamento condiviso dei Collegi , il quale prevede che se la clausola fa riferimento, come nel caso in esame, tra le altre, alle spese postali senza precisarne la quota parte, la commissione a causa della sua opacità

debba ritenersi *recurring* e rimborsabile pertanto interamente col criterio del *pro rata temporis.*

Per quanto riguarda le commissioni di cui al contratto B, il Collegio rileva la natura *up front* delle commissioni di istruttoria (lett. A delle condizioni economiche), per ragioni analoghe a quelle sopra viste, così come degli oneri di intermediazione (lett. G), facendo riferimento ad attività che si esauriscono prima della conclusione del contratto. Anche in tale caso il Collegio richiama l'orientamento consolidato per il quale i costi *up front,* compresi quelli di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione, anche in presenza di documentazione attestante l'effettivo pagamento a terzi. Rileva per contro la natura *recurring* delle commissioni di attivazione (lett. B), in ragione del loro riferimento, atto a rendere la clausola opaca, al "passaggio ad altre amministrazioni", e delle Commissioni di gestione (lett. C), comprese le spese documentali. Anche in questo caso l'intermediario ha versato in atti il piano annuale di rimborso, sottoscritto dal ricorrente, ove è indicata la quota di competenza della commissione corrispondente a ciascuna rata ed il contratto fa espressamente rinvio a tale piano per il ristoro della quota di commissione non goduta. Anche in questo caso il criterio contrattuale è peraltro quello del *pro rata temporis*. Per quanto riguarda infine la commissione di cui alla lett. F delle condizioni economiche, il Collegio richiama quanto sopra visto in relazione all'analoga clausola prevista dal contratto A (lett. E di tale contratto) e ritiene pertanto che la commissione sia rimborsabile interamente col criterio del *pro rata temporis.*

In merito agli oneri assicurativi, il Collegio precisa che questi sono sempre da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento 5304/2013), secondo il criterio *pro rata temporis* in assenza di un legittimo criterio alternativo contrattuale*,* che non consta nel caso in esame. L'intermediario dichiara di aver disposto, successivamente al reclamo, il pagamento di € 466,03 in favore del ricorrente a titolo di retrocessione del premio non goduto. È versata in atti prova di tale pagamento.

Applicando i suddetti orientamenti e criteri si ottiene, in relazione al contratto A, l'importo complessivo di € 923,64, che non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente che ha effettuato i calcoli per il rimborso di tutte le commissioni applicando il criterio *pro rata temporis*. In relazione al contratto B, tenuto conto di tutti i rimborsi già effettuati, si ottiene la somma di € 1.344,80, anch'essa non corrispondente, per le medesime ragioni, alla richiesta di parte ricorrente. La somma complessiva da rimborsare risulta pertanto pari, arrotondata all'unità, ad € 2.268,00, calcolata come da tabelle che seguono:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

CONTRATTO N.	**xxx626**		
Durata del prestito in anni	**10**	**Tasso di interesse annuale**	**5,60%**
Numero di pagamenti all'anno	**12**	Quota di rimborso pro rata temporis	**59,17%**
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	**37,78%**

rate pagate	49	**rate residue**	71	**Importi**	**Natura onere**	**Percentuale di rimborso**	**Importo dovuto**	**Rimborsi già effettuati**	**Residuo**
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				**350,00**	**Upfront**	**37,78%**	**132,23**		**132,23**
Commissioni di attivazione				**682,08**	**Upfront**	**37,78%**	**257,69**		**257,69**
Commissioni di gestione				**207,60**	**Criterio contrattuale**	***	**122,83**	**122,83**	
Oneri erariali e altro				**46,55**	**Recurring**	**59,17%**	**27,54**		**27,54**
Costi d'intermediazione				**1.339,80**	**Upfront**	**37,78%**	**506,18**		**506,18**
Totale primo contratto				**2.626,03**					**923,64**

CONTRATTO N.	**xxx718**		
Durata del prestito in anni	**10**	**Tasso di interesse annuale**	**4,50%**
Numero di pagamenti all'anno	**12**	Quota di rimborso pro rata temporis	**58,33%**
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	**36,30%**

rate pagate	50	**rate residue**	70	**Importi**	**Natura onere**	**Percentuale di rimborso**	**Importo dovuto**	**Rimborsi già effettuati**	**Residuo**
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				**300,00**	**Upfront**	**36,30%**	**108,90**		**108,90**
Commissioni di attivazione				**544,92**	**Recurring**	**58,33%**	**317,87**		**317,87**
Commissioni di gestione				**383,28**	**Criterio contrattuale**	***	**140,99**	**140,99**	**0,00**
Oneri assicurativi				**1.303,68**	**Recurring**	**58,33%**	**760,48**	**466,03**	**294,45**
Rivalsa oneri				**54,91**	**Recurring**	**58,33%**	**32,03**		**32,03**
Costi d'intermediazione				**1.629,60**	**Upfront**	**36,30%**	**591,55**		**591,55**
Totale secondo contratto				**4.216,39**					**1.344,80**

TOTALE DA CORRISPONDERE		**2.268,44**

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine, data in particolare la serialità del ricorso, che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.268,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA